



## STATUTO

### **Art. 1 - COSTITUZIONE E SEDE**

E' costituita, in forma di Ente Filantropico ai sensi del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione "Il Ponte Del Sorriso", di seguito in breve "Fondazione". In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, la Fondazione, ha l'obbligo di inserire la locuzione "ETS ENTE FILANTROPICO" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La Fondazione ha sede legale nel comune di Varese e la sua durata è illimitata.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 2 - FINALITA' E ATTIVITA'**

La Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, dell'attività di beneficenza, erogazione di denaro, beni o servizi, anche di investimento, a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale come previste dall'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione, operando prevalentemente nel territorio regionale, si propone di realizzare le seguenti finalità:

- sostenere reparti pediatrici dove colore fa rima con calore e dove sorrisi, spazi vivaci, giochi, premura e attenzione sono le parole chiave per accogliere mamme, neonati, bambini e adolescenti;
- migliorare l'assistenza sanitaria pediatrica per quanto riguarda strutture, qualità dei servizi, cura, tecnologie e ospitalità delle famiglie dei minori ricoverati;
- coordinare, organizzare e svolgere attività educative, ludiche, di accoglienza, di assistenza relazionale e di supporto alle famiglie nei reparti dove sono ricoverati minori, garantendo l'apertura ed il funzionamento delle sale gioco;
- collaborare con la scuola al fine di prevenire il trauma da ricovero nei bambini;
- difendere i diritti dei minori, con particolare riferimento ai diritti dei bambini in ospedale;
- partecipare alla vita sociale del territorio, aderendo ad iniziative e progetti di solidarietà e promozione sociale e culturale, di enti pubblici, privati e del mondo del volontariato.

Per il perseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

La Fondazione, in conformità allo scopo istituzionale, può svolgere ogni attività consentita dalle normative vigenti tra cui:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

*Enrico Pirella* *Riccardo Loppa* *Antonio Orton*  
*Stefano Tassi* *Paola Weber*

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locataria, comodataria o comunque posseduti;
- raccogliere fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- assumere, direttamente o indirettamente, la gestione e la promozione di realtà/strutture volte al perseguimento delle finalità della Fondazione;
- promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- istituire premi, borse di studio;

La Fondazione, nello svolgimento delle proprie attività, può avvalersi delle prestazioni di volontari ai sensi dell'art. 17 del d. Lgs. 117/2017.

L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con la Fondazione.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

### **Art. 3 - ATTIVITA' DIVERSE**

La Fondazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

### **Art. 4 - PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE**

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione patrimoniale indisponibile, conferito dai fondatori all'atto della costituzione e può essere incrementato e alimentato:
  - da acquisti di beni mobili e immobili;
  - da eventuali ulteriori conferimenti in titoli, denaro e beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori;
  - dai lasciti, legati, donazioni ed elargizioni effettuati da chiunque con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
  - da contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione e di altri enti e organizzazioni locali e nazionali, stranieri e internazionali, pubblici e privati destinati ad incrementare il patrimonio;
  - da eventuali avanzi netti di gestione;

*Susanna Perrella* *R. Costa Lopez* *Antonio Orsini*  
*Carlo Cusi* *Donatella Mulla*

- b) dal fondo di gestione conferito dai fondatori all'atto della costituzione e può essere incrementato e alimentato:
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
  - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
  - da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da regioni, enti territoriali o da altri enti pubblici e privati, che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione.

La Fondazione osserva criteri conservativi del patrimonio per la gestione delle risorse liquide non ancora impiegate e non potrà contrarre debiti se non nei limiti di un terzo del proprio patrimonio.

La destinazione e le modalità di erogazione di denaro, beni o servizi, possono essere disciplinate con apposito regolamento predisposto e approvato dall'Organo Amministrativo.

Le attività della Fondazione non possono essere rese nei confronti di chi faccia parte dell'Ente stesso.

#### **Art. 5 - DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO E DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI**

La Fondazione esclude ogni fine di lucro sia diretto sia indiretto, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita della Fondazione, a fondatori, lavoratori o collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.

#### **Art. 6 - ORGANI SOCIALI**

Sono organi della Fondazione:

- L'Organo di Amministrazione
- L'Organo di controllo
- L'Organo di Revisione nei casi previsti dalla Legge
- Il Comitato dei Garanti

#### **Art. 7 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

La Fondazione è retta da un Organo di Amministrazione composto da un numero di membri tra un minimo di tre ed un massimo di cinque, espressione dei Fondatori o dei loro eredi. L'Organo di Amministrazione elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.

Si applica l'articolo 2382 cc. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 c.6 e 7 D. Lgs 117/2017.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal presidente mediante avviso da inviare all'indirizzo e/o recapito di ciascun componente comunicato alla Fondazione, anche tramite e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo provvedere, in caso di urgenza, almeno ventiquattrore prima. Nell'avviso dovrà essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

L'Organo di Amministrazione si riunisce nella sede della Fondazione, o in qualsiasi altro luogo purché in Italia, almeno tre volte l'anno, e comunque tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti. In tale ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

All'inizio di ogni riunione, l'Organo di Amministrazione nomina, anche al di fuori dei suoi componenti, un segretario che redige il verbale della riunione.

*Executive Council President*  
*Gianni Luigi*  
*Dandrea*  
*Dandrea*  
*Dandrea*

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti ed esse sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. È possibile la delega scritta con eventuale limitazione di mandato.

Hanno diritto di partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, coloro che siano invitati dal presidente e i membri del Comitato dei Garanti se posto all'ordine del giorno un tema di loro interesse.

Gli amministratori durano in carica sino a revoca o dimissioni. Qualora necessario il numero dei componenti e la composizione dell'Organo di Amministrazione potranno essere modificati in qualunque momento.

Se venissero a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori per la loro sostituzione si seguiranno le norme previste al comma primo del presente articolo.

Tutti gli amministratori prestano la loro opera, relativamente alle funzioni istituzionali del loro mandato, a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto della Fondazione previamente autorizzate dall'Organo di Amministrazione.

#### **Art. 8 - COMPITI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

L'Organo di Amministrazione governa la Fondazione.

L'Organo di Amministrazione ha competenza generale alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione e ne cura il perseguimento e l'esecuzione con ogni potere di gestione ordinaria e straordinaria.

A tal fine, l'Organo di Amministrazione potrà compiere tutti gli atti che riterrà utili, necessari od opportuni per il perseguimento degli scopi istituzionali e per l'esercizio delle attività della Fondazione, ivi compresi tutti gli atti riguardanti amministrazione, utilizzazione e disposizione del patrimonio e delle risorse finanziarie, organizzazione e funzionamento dei servizi, rapporti con il personale.

Ha tra gli altri i seguenti compiti:

- elegge al suo interno il presidente e il vicepresidente
- predispone il bilancio di esercizio e se previsto, il bilancio sociale e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
- discute e approva i programmi e le iniziative della Fondazione promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa.
- delibera sulla necessità di avvalersi di personale dipendente o collaboratori e ne fissa il compenso;
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel RUNTS previsti dalla normativa vigente.
- accetta i contributi, beni e prestazioni di altri enti, istituzioni e privati che intendano concorrere al raggiungimento degli scopi statutarî;
- discute e approva le eventuali collaborazioni e/o convenzioni con organismi, istituti, enti italiani ed esteri, nonché con persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private interessate alle iniziative della Fondazione;
- nomina e revoca, su proposta del presidente, i membri del Comitato dei Garanti.

#### **Art. 9 - IL PRESIDENTE E IL VICE PRESIDENTE**

Il presidente della Fondazione è eletto dall'Organo di Amministrazione tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.

Il presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Organo di Amministrazione. Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'Organo di Amministrazione in merito all'attività compiuta.

Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

*Ercole Quella*      *R. Roberto Loppa*  
*Anna Laura*      *Dandrea Lutteri*      *Luca Orzani*

#### **Art. 10 - IL COMITATO DEI GARANTI**

Il Comitato dei Garanti è composto da tre membri, nominati dall'Organo Amministrativo, scelti tra persone di spicco del territorio, riconosciute per moralità, onestà, cultura, che con la loro persona s'impegnano a promuovere l'immagine e a favorire la ricerca di fondi della Fondazione.

Il Comitato dei Garanti è l'organismo che rappresenta l'etica delle scelte sulla destinazione delle donazioni.

Il Comitato dei Garanti si riunisce su iniziativa di uno dei suoi componenti almeno due volte all'anno; alle riunioni possono essere invitati a partecipare il Direttore Generale delle ASST della Provincia di Varese e/o il responsabile un suo delegato e il Presidente della Fondazione e/o un suo delegato.

Compito del Comitato dei Garanti è di verificare il rispetto della destinazione dei fondi, sulla base delle decisioni dell'Organo amministrativo della Fondazione, dell'operato dei beneficiari e delle volontà dei donatori.

Il Comitato dei Garanti non ha decadenza. Vengono eventualmente sostituiti i membri che non potessero più garantire lo svolgimento del ruolo.

I membri del Comitato dei Garanti operano a titolo gratuito.

#### **Art. 11 - ORGANO DI CONTROLLO**

L'organo Amministrativo provvede alla nomina di un Organo di Controllo. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del d. Lgs. 117/2017;
- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del d. Lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art. 12 - ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017 ovvero qualora l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo. Laddove si assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.



### **Art. 13 - BILANCIO**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio è predisposto e approvato dall'Organo di Amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo; il termine può aumentare, ma deve comunque essere precedente al termine previsto per il deposito nel RUNTS ovvero il 30 giugno di ogni anno. Dopo l'approvazione, l'Organo di Amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 nella relazione di missione.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del d. Lgs. 117/2017, l'ente redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

Ai sensi ex art. 39 del D. Lgs. 117/2017 il bilancio sociale dovrà contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

### **Art. 14 - LIBRI DELLA FONDAZIONE**

La Fondazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali se istituiti;
- c) il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito della Fondazione.

I libri di cui alle lettere a) e c), e) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. I libri di cui alla lettera b) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

### **Art. 15 - ESTINZIONE DELLA FONDAZIONE**

Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Organo di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, delibera l'estinzione della Fondazione.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore avente analoga natura giuridica e analogo scopo.

Nel caso non si individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

### **Art. 16 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto la Fondazione agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione e della normativa vigente.

Nelle more di costituzione del Registro Unico resta in vigore la normativa prevista dal Decreto Legislativo 460/1997.

Riccardo Cappello



Manuela Ceresola



Emanuela Crivellaro



Orazio Cucinotta



Claudia Nebuloni

